

Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Treecastagni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13-3-2023

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1

Principi generali

La Consulta Giovanile è un' istituzione democratica ed autonoma per promuovere e tutelare i diritti della comunità giovanile promossa ed istituita dal Comune di Treecastagni.

Art. 2

Scopi, finalità e modalità di azione

La Consulta Giovanile si ispira ai principi della democrazia, della scienza e del progresso. Opera per la promozione del progresso civile e culturale della comunità alla luce dei diritti umani, della libertà di pensiero, dell'uso pubblico della ragione, del pluralismo delle idee, della solidarietà e del rispetto dell'ambiente. Si pone come strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile alla vita politica, culturale e sociale del Comune di Treecastagni.

Le norme contenute in questo testo costituiscono lo Statuto della Consulta Giovanile, che agisce secondo i criteri di democrazia partecipativa, collegialità e pubblicità.

II: ORGANI DELLA CONSULTA

Art.3

Organi della Consulta

Gli organi della Consulta Giovanile sono:

1. Il Collegio di presidenza (Composto dal Presidente della Consulta giovanile e dai 3 coordinatori dei gruppi tematici).
2. L'assemblea della Consulta (Composta dai 19 Componenti dell'assemblea elettiva aventi diritto di voto).

Rappresentanti associazioni (Composta dai componenti delle associazioni territoriali e da giovani non eletti che ne facciano richiesta).

Tra i membri dell'assemblea si individuano 3 gruppi tematici formati da 6 dei 19 componenti dell'assemblea elettiva di cui uno 1 con funzione di coordinatore. Solo i 19 componenti

dell'assemblea elettiva hanno diritto di voto, gli altri componenti invece acquisiscono diritto di parola e partecipazione.

I tre gruppi tematici sono:

- 1° gruppo tematico: **Volontariato, Legalità e Cultura**
- 2° gruppo tematico: **Sport ed Ambiente**
- 3° gruppo tematico: **Turismo-Attività ricreative e organizzazione eventi.**

Al collegio di presidenza spettano l'organizzazione amministrativa ed economica e le relazioni con l'ente pubblico.

Il presidente sarà tenuto a partecipare a tutti gli incontri dei 3 gruppi tematici.

Le Associazioni con sede legale a Trecastagni e che operano sul territorio medesimo possono esprimere un nominativo il quale partecipa ai lavori della Consulta senza diritto di voto, ma con diritto di parola e proposta. I rappresentanti delle Associazioni con apposita istanza possono indicare un componente successivamente alle operazioni di costituzione della consulta. Anche per i rappresentanti delle associazioni va applicato il criterio dell'età.

Art. 4

Requisiti dei componenti dell'assemblea ed incompatibilità

Requisiti fondamentali per far parte dell'Assemblea della consulta giovanile sono:

- 1) Avere un'età compresa dai 14 ai 27 anni.**
- 2) Essere residente nel Comune di Trecastagni.**

Il requisito dell'età deve essere mantenuto solo all'atto dell'elezione (membri elettivi) o dell'iscrizione all'assemblea; una volta inseriti, i membri dell'assemblea rimangono in carica per tutta la durata del mandato anche avendo superato l'età dei 27 anni.

Le cariche di Consigliere Comunale, di Assessore Comunale, di Sindaco e di altre cariche politiche sono incompatibili con la carica di membro della Consulta Giovanile e di membro del Collegio di presidenza. Sono altresì incompatibili alla carica di Presidente consanguinei di primo grado con coloro che ricoprono cariche istituzionali all'interno del Comune di Trecastagni.

I partiti politici e le sezioni giovanili con riferimento politico di ogni genere sono esclusi dalla partecipazione alla Consulta.

Art.5

Diritti e doveri dei componenti

I componenti della Consulta hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività della consulta;
- Manifestare il proprio pensiero nelle forme previste;
- Formulare proposte.

I membri sono tenuti alla leale collaborazione e al rispetto delle norme dello Statuto.

Art.6
Sanzioni

Il Presidente può irrogare sanzioni disciplinari ai membri che turbano il buon andamento delle sedute. Le sanzioni consistono nell'interdizione al voto, interdizione temporanea ad esercitare i diritti di membro e nella sospensione della partecipazione del membro per un certo numero di sedute (fino a 3).

Art. 7
Esclusione dei membri della consulta

Il membro della Consulta Giovanile che si assenta ingiustificatamente per 3 sedute consecutive e che dimostrerà scarsa partecipazione alle iniziative, viene escluso come membro effettivo della Consulta. Qualora si trattasse di un componente con diritto di voto (assemblea elettiva) il presidente provvederà alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti.

Art.8
Durata

L'assemblea della Consulta Giovanile resta in carica perentoriamente 3 anni. Qualora la Consulta Giovanile non riesca a proseguire i lavori, per l'intera durata del mandato secondo quanto previsto dal presente Statuto, su richiesta motivata del direttivo o di 1/3 dei membri dell'Assemblea, l'Assessore alle Politiche Giovanili può indire elezioni anticipate per la nuova Consulta.

Art.9
Sede della Consulta

La consulta ha sede presso il Centro Polifunzionale e/o presso altro luogo individuato dall'Assessore alle Politiche Giovanili. Il comune fornisce i mezzi e i servizi di segreteria alla Consulta per i seguenti compiti:

- Compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- Curare la convocazione della Consulta, delle Assemblee dei Forum;
- Redigere i verbali della consulta.

La consulta può svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti e delle modalità proprie del presente Statuto, qualsiasi tipo di attività ritenga utile ed opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO III

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA E DEL PRESIDENTE

Art.10

Commissione per il rinnovo dei membri della Consulta

L'Assessore alle Politiche Giovanili e il Presidente del Consiglio Comunale predispongono una Commissione per il rinnovo dei membri allo scadere del mandato. Detta commissione è composta dai Consiglieri Comunali facenti parte la Commissione Consiliare "Politiche Giovanili" e viene opportunamente assistita da funzionari comunali del settore.

Svolge i seguenti compiti:

- Indizione dell'Assemblea attiva, individuazione del calendario per lo svolgimento delle diverse fasi costituenti la Consulta Giovanile e delle date di riferimento per quanto riguarda il criterio dell'età;
- Predisposizione di quanto occorra per le votazioni, compreso elenco dei giovani aventi diritto al voto;
- Spoglio dei voti;
- Verbalizzazione delle sedute;
- Risoluzione di eventuali conflitti e problemi;
- Le incompatibilità di cui agli articoli seguenti.

Art.11

Elezione, Individuazione e graduatoria dei 19 membri dell'Assemblea elettiva.

Per l'elezione dei 19 membri della Consulta Giovanile con potere elettivo del presidente hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i giovani residenti nel territorio del Comune di Trecastagnidi età compresa tra i 14 e i 27 anni, individuati dalla Commissione secondo l'art.10.

I giovani che vogliono concorrere da Candidati all'elezione dei 19 membri, devono fare richiesta con apposito modulo predisposto entro e non oltre 10 giorni precedenti la data della prima assemblea elettiva, che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima delle elezioni.

La commissione, redatto l'elenco dei Candidati che verrà affisso all'ingresso della sede individuata per la votazione, predispone apposite schede bollate per le votazioni e presiede a tutte le fasi di voto.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre preferenze, di cui almeno una di genere. Ultime le fasi di spoglio, la Commissione redige la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti riportati e il principio di anzianità a parità di voti. Nomina i primi 19 candidati così determinati come "**Membri elettivi della Consulta**". L'Assessore alle Politiche Giovanili e il Presidente del Consiglio Comunale, individuati i membri della Consulta, indicano la data per

l'elezione del Collegio di presidenza. Entro tale data i membri eletti della Consulta, in relazione ai voti riportati, opereranno per l'inserimento in uno dei 3 ambiti tematici previsti dal presente statuto.

Art.12

Elezione del Presidente e del Collegio di Presidenza.

Alla convocazione della prima Assemblea della Consulta Giovanile per l'elezione del Collegio di presidenza l'Assessore alle politiche Giovanili e il Presidente del Consiglio Comunale invitano i presenti a presentare le candidature. I candidati a Presidente devono esprimere dinanzi

all'Assemblea il loro programma per i lavori della Consulta Giovanile, affinché possa valutarne il contenuto.

L'assemblea elegge il Presidente con la maggioranza assoluta dei membri della Consulta giovanile.

I membri dell'Assemblea votano su apposite schede in una stanza o in cabina elettorale.
Il Presidente uscente può essere rieletto e può ricoprire la carica di Presidente per un massimo di due mandati.
In seguito all'elezione del Presidente, nella stessa seduta, ogni gruppo tematico composto da 6 membri eletti, elegge al suo interno il coordinatore (che farà parte del collegio di presidenza).
Il Presidente quindi nomina tra i componenti del collegio di Presidenza, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il Collegio di Presidenza resta in carica per la stessa durata dell'assemblea della consulta giovanile.

Art.13 ***Dimissioni***

Le dimissioni dalla propria carica all'interno della Consulta devono essere comunicate dall'interessato all'Assemblea riunita per la ratifica delle dimissioni, non oltre 10 giorni dalla data di convocazione. Nella stessa seduta si procederà con l'ingresso del primo non eletto in sostituzione del membro uscente.

Art.14 ***Sfiducia individuale***

La mozione di sfiducia individuale è presentata da 1/4 dei membri dell'Assemblea. La mozione di sfiducia può essere diretta ad un membro del Collegio di presidenza.
La votazione della sfiducia si svolge alla presenza dell'Assessore alle Politiche Giovanili e al Presidente del Consiglio Comunale è approvata con la maggioranza assoluta dei membri. La votazione si svolge rigorosamente a porte chiuse.

TITOLO IV **OPERATIVITA' DELLA CONSULTA**

Art.15 ***Riunioni***

Le riunioni della Consulta Giovanile sono pubbliche. La Consulta è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione, con 1/3 dei membri in seconda convocazione. La Consulta si riunisce almeno una volta ogni mese. Le riunioni sono convocate su invito del presidente, il quale stabilisce il luogo, la data, il giorno e l'orario. La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai membri della Consulta almeno 3 giorni prima dell'assemblea con qualsiasi mezzo di comunicazione posseduto dal Comune.

La richiesta di convocazione dell'assemblea può essere formulata da almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea in forma scritta al Presidente della Consulta che è tenuto a convocarla entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della richiesta. Il Collegio di Presidenza deve riunirsi almeno una volta al mese. Si utilizzano le norme espresse ai commi precedenti.

Art.16 ***Commissioni di lavoro e gruppi tematici***

I gruppi tematici e/o eventuali commissioni di lavoro possono trasmettere proposte al Presidente che di regola può intervenire a tutte le riunioni e attività dei sottogruppi prima descritti. I progetti deliberati e finanziati dall'Amministrazione Comunale potranno essere curati e realizzati direttamente dai gruppi tematici e/o dalle Commissioni di lavoro espresse dalla Consulta con il coordinamento del Collegio di presidenza.

Art.17

Forum Giovanile

La Consulta di concerto con l'Amministrazione Comunale, indice sedute aperte denominate Forum giovanili, i forum potranno essere aperti anche al baby consiglio comunale, che dovrà ricevere convocazione almeno 10 giorni prima.

I forum potranno essere indetti anche dall'assessore alle politiche giovanili. Per la preparazione dei forum giovanili è predisposta un'apposita Commissione di lavoro.

Art.18

Relazione al Consiglio Comunale

Al termine di ogni anno, il Presidente con i componenti del direttivo predisponde una relazione sulle attività svolte. La relazione va presentata all'Assemblea e in seguito va trasmessa all'Assessore alle Politiche giovanili e al Presidente del Consiglio che la porterà al Consiglio nella prima seduta utile. Alla fine di ogni anno, il Presidente della Consulta giovanile riferirà al Consiglio Comunale delle attività svolte.

Art.19

Cooperazione con altre istituzioni, associazioni o enti

La Consulta Giovanile si riserva di impegnare i mezzi e le strutture proprie per favorire le iniziative di cooperazione, di mutuo sostegno e/o di scambio con organizzazioni, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, operanti con modalità e finalità concordi alle proprie. Qualsiasi accordo di cooperazione deve essere espressamente ratificata dalla maggioranza assoluta dei membri in Assemblea. La Consulta è rappresentata presso organi esterni dal Collegio di Presidenza.

Art.20

Pubblicazione della Consulta Giovanile

La Consulta Giovanile può curare la redazione e la pubblicazione di materiale sia a mezzo stampa periodica o monografica sia attraverso la creazione di apposito sito internet o pagina social.

Art. 21

Gestione spese

La Consulta Giovanile, al fine di svolgere le proprie attività, può predisporre modalità di autofinanziamento. Può inoltre deliberare con risoluzione l'istituzione di un fondo cassa. Il Presidente fa relazione annuale sull'autofinanziamento e il fondo cassa.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 22

Procedura di Revisione dello Statuto e regolamento interno

I membri della consulta giovanile possono proporre al Consiglio Comunale di Trecastagni modifiche al presente statuto. Tale proposta va comunque ratificata dal Consiglio Comunale che resta l'unico organo in grado di deliberare in materia di regolamenti a valenza comunale. La proposta di modifica, prima di essere inviata al Consiglio comunale deve essere approvata dai 2/3 dei membri della consulta con diritto di voto effettivamente in carica. Il collegio di presidenza può produrre un regolamento per il funzionamento interne della Consulta. Esso non deve contrastare col presente statuto e deve rispettare le norme vigenti in materia. Tale regolamento per avere validità deve essere ratificato a maggioranza assoluta dell'assemblea della consulta (membri con diritto di voto).